

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 17/10/2019

FATTO

Con ricorso del 13 marzo 2019, parte ricorrente ha chiesto la condanna della banca convenuta alla cancellazione di un protesto levato nel maggio 2018 a suo carico con causale “firma di traenza su assegno non corrispondente a specimen”, per un assegno postale di euro 3.000,00. Rappresentava di non aver avuto notizia del protesto se non al momento della richiesta di un mutuo per l’acquisto di un immobile. Lamentava che, a causa del protesto e della conseguente iscrizione in CAI, non aveva ottenuto il mutuo, ed aveva così perso la possibilità di acquistare l’immobile oltre ad aver già disdetto il contratto di locazione in previsione dell’acquisto.

Dopo aver tentato, invano, la composizione bonario della controversia presso la Camera di Commercio per annullare protesto, esperito infruttuosamente il reclamo, adiva l’Arbitro per ottenere la cancellazione del protesto ed il ristoro dei danni economici e morali.

L’intermediario non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

L’odierna questione concerne la legittimità di un protesto levato per mancata corrispondenza tra la firma di traenza sull’assegno e lo *specimen*.

Il Collegio rileva, in primo luogo, che la domanda di cancellazione del protesto formulata dal ricorrente è irricevibile atteso che, come più volte sottolineato nelle decisioni di questo Arbitro (cfr. Coll. Milano, decisione n. 1307/15; Coll. Roma, decisioni nn. 80/2012, 898/2010; Coll. Napoli, decisione n. 1120/2014) è esclusa dalla competenza dell'Arbitro la possibilità di ordinare la cancellazione del protesto. Una siffatta cancellazione, infatti, indipendentemente dalle motivazioni che ne sono alla base, non può essere richiesta all'intermediario, che non ha il potere di darvi corso e che, al più, potrebbe essere condannato a tenere il proprio cliente indenne dalle conseguenze dannose derivategli da una segnalazione illegittima: il tutto, ovviamente, sempre che siano stati allegati e provati i fatti costitutivi della sua responsabilità.

Ad ulteriore conferma dell'incompetenza dell'Arbitro in punto di cancellazione del protesto, si consideri che alla pubblicazione dell'elenco dei protesti provvedono le camere di commercio, su segnalazione dei pubblici ufficiali abilitati ad elevarli (art. 1 e 3, l. 77/1955, come modificata dalla l. 235/2000), le quali non rientrano tra i soggetti tenuti ad aderire alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie prevista dall'art. 128-bis t.u.b. (*ex pluribus*, Coll. Napoli, decisione n. 3336/2013; Coll. Roma, decisione n. 80/2012).

Tanto premesso, in via preliminare, va esaminata, a questo punto, la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente sul presupposto dell'illegittimità della segnalazione conseguente al protesto.

In primo luogo, occorre osservare che la condotta dell'intermediario appare coerente con il dettato della Circolare n. 3512/c del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 30.4.2001, in tema di "registro informatico dei protesti ed elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari ecc.": la quale, nell'individuare i soggetti da protestare in funzione delle diverse causali del protesto, annovera il correntista in caso di assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo *specimen*. Correntista che, nella vicenda in esame, è, appunto, il ricorrente.

Quanto alla verifica dell'autenticità della firma di traenza, occorre rilevare che, per consolidata giurisprudenza ABF in materia, il Collegio non può esprimersi in merito alla genuinità di una sottoscrizione apposta, dovendo limitarsi ad effettuare un sommario esame della sottoscrizione, poiché ricade sul ricorrente l'onere di fornire la prova della autenticità della firma, eventualmente producendo un parere di un esperto calligrafo (cfr., *ex multis* e tra le più recenti, Coll. Milano, decisioni nn. 1411/2018 e 4070/2017; Coll. Napoli, decisione n. 8713/2016). Una siffatta prova, nel caso di specie, non fornita.

Il ricorrente, in ultimo, lamenta che l'intermediario non lo abbia contattato prima della levata del protesto, al fine di verificare la genuinità della firma di traenza. Il Collegio, al riguardo, ritiene di dover confermare il proprio orientamento (Coll. Milano, decisione n. 1252/12) per cui deve negarsi che la buona fede imponga alla trattaria di contattare il traente ogniqualvolta si riscontri una firma di traenza non corrispondente allo *specimen*: un simile obbligo, semmai, potrebbe sussistere quando l'assegno sia d'importo particolarmente rilevante, anche tenuto conto delle condizioni patrimoniali del ricorrente. Ma di importo notevole non si può certo parlare con riguardo all'assegno per cui è causa: il quale – come già detto – è di soli 3.000,00 euro. Ammettere, del resto, un obbligo di contattare il correntista in ogni ipotesi di assegno tratto con firma difforme dallo *specimen*, significherebbe, infatti, privare di efficacia la clausola che impone al cliente di utilizzare, nei rapporti con la banca, solo firme conformi allo *specimen*. Né la clausola, in quanto tale, persegue interessi non meritevoli di tutela: essa, anzi, consente all'intermediario di poter in modo agevole controllare l'autenticità della sottoscrizione di traenza. Correlativamente, detta clausola riduce per il traente il rischio di addebiti per assegni non emessi: per il traente non costituisce certo uno sforzo eccessivo emettere gli assegni con sottoscrizione conforme allo *specimen* (Coll. Milano, decisione n. 1252/12).

Deve, da ultimo, rilevarsi che l'intermediario, nel riscontro al reclamo, rilevava che, al momento della presentazione del titolo in stanza di compensazione, il conto del traente non presentava la necessaria capienza per poter effettuare l'addebito del titolo: prospettava, pertanto, la circostanza per cui il titolo, essendo stato presentato nei termini utili per il pagamento, sarebbe comunque stato protestato, sebbene con una diversa causale, ossia mancanza totale o parziale dei fondi ex art. 2. l. 386/1990.

Da quanto innanzi, discende che il contegno dell'intermediario, nella levata del protesto oggetto di odierna controversia, non sia da reputarsi illegittimo, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda risarcitoria, domanda che, comunque, sarebbe stata priva di riscontro probatorio.

Va, a quest'ultimo proposito, ricordato il principio generale in base al quale spetta alla parte danneggiata l'onere di fornire la prova del pregiudizio in concreto subito, ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. tra le tante: Cass. civ., Sez. I, 25.3.2009, n. 7211 e, più di recente, 3.12.2015, n. 24632). In mancanza della prova del danno, non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa dello stesso, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il preciso ammontare: non è possibile, invece, per tal via surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (così, Cass., 30.4.2010, n. 10607; nonché, in senso conforme, Coll. Roma, decisione n. 4687/2017; Coll. Bari, decisione n. 12002/2017).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA